

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5712 del 10/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 Ditta RB Srl Scandiano
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5906 del 10/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.15718/2019

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "RB Srl" – Scandiano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**RB Srl**" avente sede legale in Comune di **Milano – Largo F. Richini n.2** - Provincia di Milano, concernente l'impianto per l'attività di produzione di cassette metalliche, contenitori metallici speciali per il trasporto di merci pericolose, caricatori e links metallici per l'Amministrazione Difesa svolta nell'impianto ubicato in Comune di **Scandiano – Via Dell'Industria n.6** - Provincia di Reggio Emilia acquisita agli atti di ARPAE in data 17/05/2019 al PG/78115 e successive integrazioni acquisite in data 2/08/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Preso atto che la ditta chiede l'assimilazione dei reflui ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003 trattandosi di acque reflue di raffreddamento provenienti dalla camera climatica di nuova installazione e pertanto di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per equivalenza qualitativa;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nullaosta del Comune di Scandiano acquisito in data 26/07/2019 al PG 117679, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di IRETI Spa n. RT009592-2019-P del 24/07/2019 di conformità per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Tenuto conto della DGR n.1053/2003 al punto 4.8 che qualifica le acque di raffreddamento come acque di processo e, pertanto, comprese nella definizione di "acque reflue industriali" fermo restando i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, per caratteristiche qualitative equivalenti. Al *punto 5 - Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della medesima DGR n.1053/2003 si dispone che, per i nuovi scarichi, l'autorità competente può rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo scarico prevedendo l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di presentare, entro sei mesi dall'effettiva attivazione dello scarico, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte e pertanto atteso che è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**RB Srl**" ubicato nel Comune di **Scandiano – Via Dell'Industria n.6** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) di assimilare le acque reflue industriali, consistenti in acque di raffreddamento derivanti dall'uso della camera climatica della Ditta "RB Srl", alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e ai sensi del punto 5 della DGR n. 1053/2003;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"RB Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di:

- **Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g,**
- **Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi,**
- **Saldatura di oggetti e superfici metalliche,**

negli impianti ubicati in Comune di **Scandiano – Via Dell'Industria n.6** – Provincia di Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di emissione sotto riportati e delle prescrizioni previste dall'Allegato 3 – Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art.272 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 – e dell'Allegato 4 – Prescrizioni specifiche per tipo di attività – di cui alla Delibera Regionale n.2236 del 28/12/2009 e s.m.i.:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA	11200	8	8	Materiale Particellare	< 10	
E2	SALDATURA	5100	8	8	Materiale Particellare	< 10	
E3	SALDATURA	5600	8	8	Materiale Particellare	< 10	
E4	SALDATURA	18900	8	8	Materiale Particellare	< 10	
E5	FORNO DI AUSTENIZZAZIONE (TEMPRA) + BRUCIATORE DI TEMPRA + CANALE DI CADUTA FORNO + VASCA SIFONE ACQUA	800	8	8	Materiale Particellare COV (Come C-Tot Monossido di carbonio (Come CO)	< 10 < 50 < 100	
E6	FORNO DI RINVENIMENTO LAVATRICE	500	8	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Ammoniaca e ione ammonio (come NH4)	< 5 < 350 < 35 < 5	

Relativamente alle emissioni **E1-E2-E3-E4-E5-E6** la ditta **"RB Srl"** dovrà espletare le procedure previste dall'autorizzazione generale:

- **trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime,** dei dati relativi alle emissioni (1 campionamento nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati potranno essere concesse dall'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni a seguito di motivata richiesta presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza al Comune e ad ARPAE territorialmente competente.

Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ad anni 1 (uno) dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi virtualmente accolte, anche in assenza di specifico atto da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni.

La Ditta deve tenere costantemente aggiornato un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art.272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo.

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida** nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali, assimilate alle domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06.

La ditta, presso lo stabilimento di via Dell'Industria n.6 in comune di Scandiano, svolge l'attività di produzione di cassette metalliche, contenitori metallici speciali per il trasporto di merci pericolose, caricatori e links metallici.

Le acque reflue provenienti dallo stabilimento consistono in:

- acque industriali provenienti dall'impianto di raffreddamento del forno dell'impianto di tempra di metalli.
- acque dei servizi igienici;
- acque meteoriche delle coperture e delle superfici esterne dello stabilimento;

Le acque provenienti dall'impianto di raffreddamento del forno dell'impianto di tempra di metalli, oggetto della presente autorizzazione, recapitano in pubblica fognatura nel punto di scarico S1.

Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici aziendali recapitano in pubblica fognatura nel punto di scarico S2 e sono sempre ammesse, non necessitando di autorizzazione, nel rispetto del Regolamento di fognatura, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06.

Le superfici impermeabili esterne sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia ai sensi della DGR n.286/2005 in quanto i piazzali sono destinati al transito di automezzi connessi all'attività svolta e allo stoccaggio di materie prime, opportunamente coperte che non danno origine a dilavamento di sostanze inquinanti.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto. l'acqua emunta viene usata per la quasi totalità nell'impianto di raffreddamento del forno. L'acqua in eccesso viene scaricata in un tubo di troppo pieno e confluisce in pubblica fognatura. Ogni giorno vengono scaricati circa 650 litri in pubblica fognatura. Non vengono additate sostanze e non sono vengono immesse in fognatura le sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A ed alla tabella 5 dell'allegato 5 del decreto 152/2006.

Prescrizioni

1. I reflui costituiti da acque reflue di raffreddamento, prima di ogni trattamento e scarico in pubblica fognatura, devono essere conformi ai valori limite fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003.
2. La Ditta dovrà fornire entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico un certificato analitico che dimostri, per i parametri e le sostanze di tabella 3 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06, il rispetto dei limiti della tabella 1 della DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo.
3. La ditta è tenuta ad effettuare 1 autocontrollo delle acque di raffreddamento nel pozzetto di controllo prima dell'immissione di altri reflui e prima dello scarico in pubblica fognatura per il rispetto delle condizioni di assimilabilità.
4. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per i conseguenti atti di competenza.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.

6. Deve essere presente il pozzetto di controllo, in specifico per i reflui industriali assimilati il pozzetto deve essere posto prima dell'immissione di altri reflui e prima dello scarico finale. Il pozzetto deve inoltre essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
7. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
8. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
9. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente parere non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
10. E' vietato lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
11. I fanghi prodotti dagli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.
12. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
13. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i livelli registrati al confine di proprietà e presso il ricettore sensibile individuato risultano inferiori ai limiti associati alla *classe V – Aree prevalentemente industriali*, di 70 dB(A) per il periodo diurno. Inoltre, dall'analisi dei risultati ottenuti nell'indagine risultano livelli tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno. Pertanto, fermo restando le condizioni progettuali, l'attività in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia: D.P.C.M. 01/03/1991 e succ. mod., Legge Quadro n.447/1995, Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.15/2001.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.